



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Seconda Civile - Crisi d'Impresa

Il Giudice designato, dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato il seguente

DECRETO
DI ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE EX
ART 283 CCII

nel procedimento n. 31/2025 promosso

da
() presentato e assistito dall'avv.
Filomena Baldino (

RICORRENTE

In cui agisce da OCC-Gestore della crisi l'AVV. SALVATORE SANZO,

Premesso che

con ricorso dell'8.12.20

nato a Melzo (MI) l'08/04/1970 (C.F: CSTFPP70D08F119A) entrambi residenti in Truccazzano alla Via F.lli Ferrandi n.1, hanno chiesto la concessione del beneficio della ex art. 283 CCII, esponendo che:

- in data 19.07.2023 l'avv. Salvatore Sanzo è stata nominato dall'OCC prescelto quale professionista incaricato per valutare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura in esame;
- in data 8.12.2025 i debitori hanno presentato domanda di apertura della procedura di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII, corredata dalla relazione particolareggiata ex art. 283, co.4 CCII del Gestore;
- in data 11.12.2025 il giudice ha invitato parte ricorrente a regolarizzare il fascicolo, producendo separatamente gli allegati alla relazione OCC;
- in data 12.12.2025 il giudice, ritenendo preliminarmente che l'art. 66 CCII non trovi applicazione al procedimento per l'esdebitazione del debitore incapiente, ha disposto la separazione dei procedimenti e, inoltre, ha chiesto al ricorrente di produrre la documentazione idonea a dimostrare la qualificazione della Girasole s.a.s. come "impresa minore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
- in data 14 dicembre 2025 veniva depositata l'integrazione richiesta;
- in data 16.12.2025 il giudice invitava il gestore a proporre osservazioni su quanto depositato;
- in data 19.12.2025 l'OCC depositava le osservazioni richieste;
- in data 20.1.2026 veniva fissata udienza al 18.02.2026, invitando al deposito del certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti;
- all'udienza del 18.02.2026 il giudice si riservava.

Tanto premesso, osserva, innanzi tutto, il giudice adito, con riferimento alla documentazione dimessa, che sono stati forniti con ricorso e successive integrazioni l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco delle azioni giudiziali esperite da terzi, l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'indicazione degli stipendi e di tutte le altre entrate; unitamente alla relazione particolareggiata e alla sua integrazione da parte dell'organismo di composizione della crisi, avente ad oggetto l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori nonché la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il corredo informativo offerto risulta completo: quanto alle cause dell'indebitamento, emerge dagli atti che le difficoltà economiche della ricorrente derivano principalmente dalla precedente attività imprenditoriale svolta dal ricorrente negli anni 2008 e 2009 e dalla persistente precarietà reddituale del coniuge.

Nel marzo 2007 il ricorrente costituisce la società Girasole, nella quale riveste il ruolo di socio accomandatario, mentre la moglie, in qualità di genitore, riveste il ruolo di socio accomandatario, m

La società, costituita da due soci accomandanti per una quota pari al 25% del capitale sociale (i.e. € 5.000,00). A causa dei modesti ricavi in data 25.02.2010 l'azienda di proprietà della Società risulta ceduta, con riserva di proprietà, alla signora Ailu Gao al prezzo di € 47.000,00 e che "con effetto dal 25/02/2010 è cessata l'attività di bar, caffè".

La società risulta inattiva sin dal 2010, tuttavia, stante la mancata cancellazione della società, si è provveduto a verificare se la stessa potesse rientrare nei requisiti qualificanti lo status di "impresa minore" ai sensi dell'art. 2, 1° comma, lett. d), al fine di escludere l'assoggettabilità della società alla qualità di socio illimitatamente responsabile di una s.a.s., ad altre procedure, quali la liquidazione giudiziale.

Le integrazioni documentali fornite dal ricorrente e le analisi svolte dal gestore OCC consentono di escludere, con un ragionevole livello di certezza, che la suindicata s.a.s. possa essere soggetta a liquidazione giudiziale. Infatti:

- per quanto attiene all'attivo patrimoniale la società non risulta titolare di beni immobili e/o mobili registrati e dalle verifiche svolte non emergono cespiti o consistenze patrimoniali apprezzabili;
- per quanto attiene all'ammontare dei ricavi, essi cessano del tutto nel 2010, anno in cui l'azienda è stata ceduta, mentre la partita IVA risulta chiusa il 7 luglio 2014 (non emergono pertanto ricavi per gli esercizi 2022, 2023 e 2024);
- le passività della Società risultano pari a € 20.842,84.

Proseguendo con la descrizione del percorso lavorativo del ricorrente, successivamente il sig. [nome] ha trovato impiego presso la Dodici24 Società Cooperativa (doc. n. 19), dove presta la propria attività fino al 1° febbraio 2024, data del licenziamento.

Infine, il sig. [nome] risulta proprietario di un autoveicolo di marca Volkswagen immatricolato nel settembre 1997, di scarso valore economico, e gravato da due fermi amministrativi.

Con riferimento al passivo, si deve constatare che l'esposizione debitoria risulta relativa a debiti per complessivi euro 68.886,05: sulla complessiva esposizione debitoria incide principalmente il residuo di euro 20.842,84, debiti riconducibili alla predetta società, e il debito personale nei confronti dell'Agenzia delle entrate- riscossione pari a euro 29.260,16.

L'attuale nucleo familiare risulta composto dalla ricorrente, dal marito, dai figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, conviventi presso un appartamento sito in Truccazzano assegnato dal Comune di [nome] ad uso esclusivo di abitazione propria e dei familiari conviventi.

Le spese di mantenimento sostenute dalla ricorrente e dal marito, per sé e per i figli, ammontano a complessivi euro € 1.508,00 mensili e rappresentano costi essenziali e non comprimibili, strettamente connessi al soddisfacimento dei bisogni primari del nucleo familiare.

Deve ritenersi altresì assolto l'onere probatorio quanto al requisito di cui all'art. 283 co. 2 CCII, essendo *ut supra* il ricorrente percettore di reddito.

Il reddito mensile è pari a circa € 837,46 al mese (derivante da indennità di disoccupazione (NASPI) da cui detrarre le spese per la produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento della famiglia pari a euro 1.508,00 mensili, che risulta inferiore al valore soglia incapiente che, come da conteggi del Gestore, per l'ipotesi in esame deve essere individuato in euro 25.840,95 annui.

Ne discende che non vi è alcuna utilità distribuibile ai creditori e non sussistono i presupposti per l'accesso alla liquidazione controllata, fermi i doveri di vigilanza in capo al Gestore-OCC ex art. 283 co. 9 CCII.

Da ultimo, si reputa sussistere il requisito della "meritevolezza" del debitore, non emergendo allo stato atti rivelatori di malafede o colpa grave, atteso che i debiti sono in larga parte maturati a seguito di fisiologici insuccessi imprenditoriali e, per il resto, al fine di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita familiare.

L'assenza di condotte elusive o fraudolente (v. certificato penale nullo), unitamente alla documentata impossibilità di adempiere agli obblighi contrattuali, conferma la buona fede e giustifica l'accesso alla procedura di esdebitazione ex art 283 CCII e che parte debitrice non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Giova infine precisare che l'esdebitazione qui concessa ha ad oggetto le sole passività maturate prima della presentazione del ricorso e non può coinvolgere le sanzioni amministrative intervenute successivamente, cui il ricorrente fa generico riferimento in corso di procedura.

PQM

Visto l'art. 283 CCII,

DICHIARA inesigibili nei confronti del debitore maturati in epoca precedente alla presentazione del ricorso, come da passività esposte dal Gestore OCC nella propria relazione particolareggiata in atti;

ORDINA al debitore, a pena di revoca del beneficio, per le tre annualità successive al presente decreto, di redigere entro le seguenti scadenze annuali (23.2.2027, 23.2.2028, 23.2.2029) le dichiarazioni scritte relative alle utilità rilevanti sopravvenute dalla emissione del decreto o dall'ultima dichiarazione e di trasmetterle all'OCC, il quale dovrà annualmente accompagnare la propria relazione con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze ulteriori rispetto a quanto indicato al comma 2 dell'art. 283 CCII che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori;

DISPONE la pubblicazione a cura della Cancelleria, come da vigente Protocollo in materia, del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della *privacy*

PONE a carico dell'OCC l'onere di comunicare, entro il 9.3.2025, il presente provvedimento ai creditori ex art. 283 comma 8 CCI.

Si comunichi:

- al debitore ricorrente;
- all'OCC-Gestore (avv. Salvatore Sanzo)

Milano, 23/2/2026

Il Giudice
Lorenzo Lentini